

## ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE

In data 30 giugno 2008 presso la sede della FEDIT in Roma

### Si sono incontrati:

La Alpetrans srl, con sede legale in Marostica (VI), rappresentata dal Sig. Serafino Dino Tolfo, assistita dal dott. Enzo Solaro e dalla dott.ssa Giovanna Salimbene;  
da una parte;

E

Le OO.SS. FILT-CGIL - FIT-CISL - ULTRASPORTI Segreterie nazionali, nelle  
persone dei sigg.ri Giorgio Carnicella, Vittorio Bertocco, Arnaldo Neri e Giuseppe  
Filippone;  
dall'altra parte;

### Premessa.

La Alpetrans srl ha la sua sede principale in Marostica (VI), e filiali in Conversano (BA) e Lacchiarella (MI).  
La Alpetrans srl esercita l'autotrasporto di merci in territorio nazionale ed estero.



In ragione della presenza della azienda in più Regioni ed a fronte della delicatezza delle materie oggetto di esame, la Alpetrans ha richiesto, per il tramite della Associazione Fedit cui ha dato mandato, alle Organizzazioni sindacali nazionali, firmatarie del CCNL 3 aprile 2008, un incontro allo scopo di accertare la sussistenza delle condizioni descritte nell'art. 11 bis CCNL citato e di concordare il trattamento di indennità di trasferta e lavoro straordinario a forfait, ai sensi dell'art. 11 CCNL.

La Alpetrans srl e le OO.SS. indicate in epigrafe si sono incontrate per procedere all'accertamento della sussistenza delle condizioni che legittimano l'applicazione dei limiti di orario di lavoro previsti dall'art.11 bis del CCNL 3/04/2008.

Le parti intendono altresì sottoscrivere il contratto collettivo aziendale di forfetizzazione dei compensi per indennità di trasferta e lavoro straordinario, a norma degli artt. 11 ed 11 bis CCNL 3 aprile 2008.

Le parti convengono che per le attività prevedibili e ricorrenti la forma contrattuale sia quella del lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Dopo aver esaminato congiuntamente la organizzazione del lavoro presente in azienda, con riferimento alle diverse tipologie di servizi ed alle sedi di lavoro cui sono addetti i conducenti alle dipendenze della Alpetrans srl,



## SI E' CONCLUSO IL SEGUENTE ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE

### Art. 1.

La premessa fa parte integrante del presente accordo.

### Art. 2

a. Le parti che sottoscrivono il presente contratto collettivo aziendale hanno accertato congiuntamente la sussistenza delle condizioni, descritte nell'art. 11 bis comma 1 del CCNL 3/04/2008, che legittimano la applicazione dei limiti di orario di lavoro specificati nello stesso art.11 bis.

b. In modo specifico, le parti hanno accertato che:

- tutti gli autisti della Alpetrans srl sono inquadrati nel liv. 3 super;
- tutti i conducenti eseguono di regola servizi di carattere extra urbano che comportano assenze giornaliere continuate per le quali spetta l'indennità di trasferta a norma dell'art. 6 sez. 1 parte speciale CCNL 29/01/2005;
- tutti i conducenti guidano veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE n°561/06 e n°3821/85;
- l'attività esercitata da tutti i conducenti alle dipendenze della Alpetrans srl comporta l'alternanza di periodi di lavoro e tempi di inattività, di riposo, di pausa.

c. Sussistendo le condizioni sopra descritte, l'orario ordinario di lavoro del personale viaggiante è, a norma dell'art.11 bis CCNL 03/4/2008, di 47 ore settimanali, conguagliabili nell'arco di quattro settimane consecutive e distribuibile sino alle ore 13,00 del sabato, a norma dell'ultimo comma dell'art. 11 CCNL.

### Art. 3

Le parti, valutata l'organizzazione del lavoro aziendale in essere ed analizzate le esigenze tecnico-organizzative, hanno accertato la sussistenza delle condizioni richieste dal D.Lgs. 234-07 e dai commi 2 e 3 del citato art. 11 bis CCNL, e concordano che la durata media della settimana lavorativa del personale viaggiante non può superare le 58 ore; la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.

### Art. 4

Con la conclusione del presente accordo, il quale è sottoscritto da tutti i conducenti per esplicita accettazione, è realizzata la condizione prevista dal comma 3 dell'art.11 bis per la applicazione dei limiti di orario di lavoro indicati nel comma 2 del medesimo articolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 234/07.

### Art. 5

Il presente accordo si applica in tutte le sue parti a decorrere dal 1 gennaio 2008 ed avrà scadenza al 31 ottobre 2008.

Le parti ritengono opportuno proseguire la trattativa per concordare il trattamento di indennità di trasferta e di lavoro straordinario nel mese di settembre 2008.

Nell'ambito della sottoscrizione dell'accordo di forfetizzazione l'azienda conferma il proprio impegno ad affrontare e risolvere la questione dei rapporti di lavoro autonomo presenti in azienda e della loro riformulazione a lavoro subordinato.

Le OO.SS. ribadiscono che il contratto di lavoro è stipulato di regola a tempo pieno ed indeterminato e confermano la loro indisponibilità a sottoscrivere intese che prevedano il ricorso a forme di lavoro autonomo.

**Art. 6**


Il presente accordo aziendale viene depositato, a cura dell'azienda, presso la Direzione Provinciale del Lavoro e presso gli Istituti previdenziali, territorialmente competenti, a norma dell'art. 3, D.L. 318/96, convertito nella legge 29.07.1996, n° 402, affinché abbia piena efficacia anche agli effetti previdenziali.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.


Roma, 30 giugno 2008.

ALPETRANS SRL


FEDIT



FILT CGIL



FIT CISL



UILT